

**CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO
E MERCATO DEL TURISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI DI
MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI
SCAMBIO**

-

Art. 37 Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.

2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.